



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci
All'esito dell'udienza del 21 dicembre 2022, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 24540/2022 R.G. promossa da:
CABULA ALESSIA, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Franco Carlini

contro:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante p.t., parte
resistente con il patrocinio dell'avv. Beatrice Bourelly

E

INPS in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla
Attanasio

OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 22.07.2022, Cabula Alessi adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776202200000884000 per la somma complessiva di € 103.877,18, cui era sotteso l'avviso di
addebito n. 39720120017524560000 per l'importo di € 9.418,50, asseritamente notificato il
28.11.2012.

A sostegno dell'opposizione eccepiva l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione
ipotecaria per omessa notifica dell'avviso di addebito n. 39720120017524560000; deduceva la mancata
notifica di detto avviso di addebito; altresì eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito
contributivo sotteso all'avviso di addebito. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al
GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.



Fissata l'udienza si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepiva l'inammissibilità della domanda di illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atteso che detta comunicazione era relativa a cartelle e tributi che esulavano dalla competenza del GL; nel merito chiedeva il rigetto della domanda, in quanto il termine prescrizionale era stato interrotto dalla regolare notifica alla ricorrente dell'intimazione di pagamento n. 097201690007949232, consegnata a mani al destinatario in data 8/02/2016, nonché dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720179017788817, notificata in data 5/07/2017 ai sensi dell'art 140 cpc, afferente anche l'avviso di addebito n. 39720120017524560000. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.

L'Inps si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda perché tardiva. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

All'esito dell'udienza del 21 dicembre 2022, svolta con trattazione scritta, la causa veniva discussa. OSSERVA IL GIUDICE che oggetto del giudizio è l'accertamento negativo del credito contributivo sotteso all'avviso di addebito n. 39720120017524560000, che l'istante lamenta esserle stato notificato unicamente con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200000884000, notificata il 05.07.2022.

Esulano dalla competenza del GL tutte le altre cartelle esattoriali sottese alla predetta comunicazione perché non aventi natura previdenziale ai sensi dell'art. 24 commi 5 e 6 d.lgs n. 46/99.

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto meramente propedeutico all'iscrizione ipotecaria, che di per sé non ha efficacia esecutiva e che, ai fini di causa, rileva esclusivamente quale atto interruttivo della prescrizione.

Ciò premesso, deve rilevarsi che secondo il disposto dell'art. 24 d.lgs n. 46/99 l'opposizione avverso le cartelle di pagamento dei crediti contributivi deve essere fatta entro il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica del titolo.

La parte ricorrente, che non ha proposto opposizione nel termine decadenziale di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99 decorrente dall'asserita notifica dell'avviso di addebito, lamenta di non aver mai ricevuto alcuna notifica precedente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sollevando altresì eccezione di prescrizione quinquennale anche dalla data dell'asserita notifica del 28.11.2012

Dalla documentazione allegata alla costituzione in giudizio dell'Inps emerge che l'avviso di addebito n. 39720120017524560000 è stato ritualmente notificato alla parte ricorrente ai sensi dell'art. 26 dpr n. 602/73, la cui normativa deve ritenersi applicabile anche agli avvisi di addebito.

La norma citata prevede che il concessionario possa notificare le cartelle di pagamento anche a mezzo raccomandata ar, disponendo che "la notifica della cartella può anche essere eseguita mediante invio



di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la *notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda....Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario"*

Poiché la cartella va notificata in plico chiuso per ragioni di privacy, è l'avviso di ricevimento a dover riportare gli estremi temporali della consegna e le sottoscrizioni sia dell'incaricato della consegna che del ricevente.

La Cassazione ha evidenziato che detta norma ha carattere di specialità rispetto all'art. 127 del d.P.R. n. 43 del 1988 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione) il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale, senza che ciò ponga problemi di legittimità costituzionale con riguardo al rapporto che lega i messi notificatori ai concessionari del servizio di riscossione, essendo tali messi tenuti alla corretta attestazione dei fatti indicati come veri nelle relate di notifica, ed esposti a sanzioni penali in caso di inosservanza di detto obbligo (cfr. Cass. 14105 del 26.10.2000).

La validità di tale modalità di notifica è stata peraltro confermata dalla Corte Costituzionale, che con ord. n. 131 del 2007 ha escluso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. n. 890/82, nella parte in cui non prevede l'invio di una seconda raccomandata in caso di notifica al portiere a mezzo posta, stante la diversità della situazione disciplinata rispetto a quella prevista dall'art. 139 c.p.c.

Tale orientamento è stato ribadito anche dai giudici di legittimità che con la sentenza n. 15746/12 (sez. tributaria) hanno confermato la regolarità della notifica della cartella esattoriale direttamente da parte del concessionario mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in esame l'Inps ha documentato di aver provveduto alla notifica dell'avviso di addebito in data 28.11.2012 con ar mediante consegna nelle mani del destinatario o di persona di famiglia o addetti alla casa presso la residenza della ricorrente sita (pacificamente) in Roma via Pennadomo n. 53. Pertanto, non avendo l'istante provveduto a fare opposizione nel termine di decadenza di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99, si tratta unicamente di verificare se è decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la data della notifica del predetto avviso di addebito e quella della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca del 05.07.2022.



Costituendosi in giudizio Ader ha dedotto di aver notificato alla ricorrente l'intimazione di pagamento n. 097201690007949232, consegnata a mani al destinatario in data 7/02/2016 (sempre presso la residenza sita in Roma via Pennadomo n. 53), nonché l'intimazione di pagamento n. 09720179017788817, notificata in data 5/07/2017 ai sensi dell'art 140 cpc.

Dalla documentazione allegata risulta anche l'invio in data 28.06.17 della raccomandata ar relativa all'affissione e al deposito presso la Casa Comunale; detta ar risulta altresì consegnata a mani della ricorrente in data 03.07.2017 presso l'indirizzo di via Pennadomo n. 53 Roma.

Dunque, diversamente da quanto lamentato nelle note autorizzate di parte ricorrente, l'Ader ha documentato anche l'avvenuto ricevimento della CAD.

Ne consegue che le intimazioni di pagamento notificate il 07.02.2016 e il 03.07.2017 hanno entrambe validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale, inizialmente decorrente dal 28.11.2012.

E' infine incontroverso che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200000884000 sia stata notificata alla ricorrente il 05.07.2022. Anche tale notifica risulta essere stata fatta prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale, dovendosi considerare la sospensione della prescrizione imposta dalla normativa emergenziale Covid 19.

Si impone pertanto il rigetto della domanda.

Ai sensi dell'art. 91 cpc Cabula Alessia va condannata a rifondere all'Inps e all'Agenzia delle Entrate Riscossione le spese di lite, liquidate per ciascuna resistente in € 1.775,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

RIGETTA IL RICORSO.

CONDANNA CABULA ALESSIA A RIFONDERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E ALL'INPS LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA PER CIASCUNA PARTE RESISTENTE IN € 1.775,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.

Si comunichi alle parti costituite in giudizio

Roma, 21 dicembre 2022

Il Giudice
Daniela Bracci

